studiodotcom
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, settembre 2026

Circolare Mensile

SETTEMBRE 2026: NOVITÀ

1 Concordato preventivo biennale - Cause di esclusione - Chiarimenti 2
2 Pensione pubblica svizzera corrisposta al residente italiano con doppia nazionalità - Tassazione esclusiva in Svizzera 3
3 Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica - Investimenti avviati prima della comunicazione preventiva - Rispetto del principio di incentivazione 3
4 Risoluzione della transazione fiscale e responsabilità per debiti tributari nella cessione di azienda 4
5 Servizi di accompagnamento in percorsi escursionistici e attività collegate - Visita in aule immersive - Trattamento IVA 4
6 Conferimento del TFR - Istituzione del modulo TFR3 5
7 Società tra professionisti e tra avvocati in forma di società semplice - Modifica delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti 5
8 Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole 6
9 Documento unico di regolarità contributiva (DURF) - Rispetto del parametro del 10% dei versamenti 7
10 Elenco dei commissari giudiziali e straordinari per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi - Apertura dei termini per l'iscrizione 8
11 Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Imposta sostitutiva - Chiarimenti 9
12 Crediti d'imposta per le sale cinematografiche 2025 - Termini di presentazione delle domande 9
13 Credito d'imposta per il carburante delle imprese della pesca - Utilizzo in compensazione in F24 - Istituzione del codice tributo 9
14 Crediti d'imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva 2026 - Termini di presentazione delle domande 10
15 Crediti d'imposta per la distribuzione cinematografica 2025 - Termini di presentazione delle domande 10
16 Crediti d'imposta ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale - Imponibilità integrale alla data di emissione della fattura - Dichiarazione integrativa 11
17 Rottamazione-*quinquies* - Ulteriori dilazioni - Esclusione 11
18 Fermo dei beni mobili registrati - Notifica del preavviso di fermo - Ulteriori atti 12
19 Operazioni permutative e dazioni in pagamento - Base imponibile IVA - Criterio del costo 12
20 *Reverse charge* - Subappalti in edilizia - Restauro di edifici storici - Tabella ATECO 2025 12
21 Messa a disposizione dello spazio per il server - Servizi relativi a beni immobili - Territorialità ai fini IVA 13
22 Esenzione dall'imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote di partecipazione in società di persone

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

1	**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI ESCLUSIONE - CHIARIMENTI**
	Nel corso di una videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cause di esclusione e di cessazione del concordato preventivo biennale.
1.1	**PARTECIPAZIONE IN STUDI ASSOCIATI, STP O STA** La presenza di debiti tributari oltre soglia (5.000,00 euro) in capo a un associato con partita IVA individuale di uno studio professionale comporta l'impossibilità di aderire al CPB: • per il professionista con debiti sopra soglia, per mancanza del requisito di cui all'art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024; • per lo studio associato, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-*sexies*) del DLgs. 13/2024; • per gli altri associati dotati di partita IVA individuale, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-*quinquies*) del DLgs. 13/2024. In altre parole, se l'impossibilità per l'associato di aderire al CPB deriva dalla presenza di debiti tributari, le cause di esclusione per l'associazione professionale e gli altri associati sono pienamente operative, con conseguenti effetti preclusivi a cascata.
1.2	**MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE** Sono previste cause di esclusione e di cessazione del CPB applicabili alle società di persone e alle associazioni professionali nel caso in cui l'ente sia interessato da modifiche della compagine sociale in aumento. Queste condizioni non operano in caso di rinnovo del CPB 2026-2027 se il nuovo socio o associato, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro. Questo limite opera per singolo socio o associato, non riferendosi cumulativamente alla quota di compagine sociale oggetto di variazione. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune casistiche che interessano uno studio associato che opta per il CPB 2026-2027, così come tutti gli associati dotati di partita IVA individuale. In particolare: • l'ingresso nello studio nel 2027 di un nuovo associato non dotato di partita IVA determina automaticamente la cessazione del CPB per l'ente collettivo, per effetto dell'incremento della compagine sociale, solo nel caso in cui si sia in presenza di una prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027; al contrario, la cessazione del CPB non si verifica qualora il CPB 2026-2027 costituisca un rinnovo del CPB 2024-2025 e il nuovo associato abbia percepito nel 2026 redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo inferiori a 35.000,00 euro; • in caso di ingresso di un associato dotato di partita IVA, ai fini della verifica del limite di 35.000,00 euro, deve essere considerato il reddito effettivo prodotto dall'associato nel 2026 e non il corrispondente reddito concordato; • se nel 2027 si verifica la fuoriuscita di un associato dotato di partita IVA con contestuale cessione della quota a un soggetto privo di partita IVA individuale, la modifica della compagine sociale non ha effetto sul CPB dello studio, a patto che l'uscita e il subentro degli associati producano effetti dalla stessa data; • il CPB mantiene la sua validità, sia per lo studio che per gli altri associati, anche nel caso in cui l'associato uscente ceda la sua quota a un soggetto che ha aperto la partita IVA individuale nel 2027; tale contribuente non può infatti optare per il CPB, per mancanza del presupposto soggettivo (vale a dire l'applicazione degli ISA), con conseguente inapplicabilità delle cause di cessazione che vincolano l'ente collettivo e i rispettivi soci/associati.

2	**PENSIONE PUBBLICA SVIZZERA CORRISPOSTA AL RESIDENTE ITALIANO CON DOPPIA NAZIONALITÀ - TASSAZIONE ESCLUSIVA IN SVIZZERA**
	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 23.9.2026 n. 177, analizza il regime convenzionale delle pensioni, nel caso concreto esaminando i criteri di tassazione degli emolumenti pensionistici di fonte svizzera pagati a un residente italiano.
2.1	**PENSIONE PUBBLICA DI FONTE SVIZZERA** Il caso oggetto della risposta ha ad oggetto una pensione pubblica corrisposta a una persona con doppia cittadinanza svizzera e italiana, in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. La natura pubblica della pensione, come da prassi consolidata legata al rapporto di lavoro pregresso dal quale la pensione si è originata, è stata confermata in ragione dello *status* pubblico dell'ex datore di lavoro (il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Elvetica, il quale rientra tra gli enti dell'amministrazione centrale svizzera). La norma convenzionale di riferimento è così stata individuata nell'art. 19 § 1 della Convenzione Italia-Svizzera, secondo il quale, in sintesi, le remunerazioni, comprese le pensioni, di fonte pubblica pagate da uno Stato contraente a una persona fisica che ha la nazionalità di tale Stato sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. In sostanza, se la Svizzera è lo Stato pagatore e il beneficiario ha la nazionalità svizzera, è la Confederazione Elvetica lo Stato titolato a esercitare il proprio potere impositivo, e in modo esclusivo; l'Italia, per contro, viene privata del potere impositivo sull'emolumento, ancorché il beneficiario sia un residente italiano e dovrebbe, in virtù di questo *status*, essere tassato sui redditi ovunque prodotti in base alla disciplina interna.
2.2	**IRRILEVANZA DELLA DOPPIA CITTADINANZA DELLA PERSONA** L'Agenzia delle Entrate conferma che, in virtù della formulazione della disposizione convenzionale, il potere impositivo esclusivo della Svizzera si esplica alla condizione (verificata) della nazionalità svizzera della persona, la quale non deve essere necessariamente esclusiva: la pensione, infatti, è tassata solo in Svizzera sia nel caso in cui il beneficiario abbia solo la cittadinanza svizzera, sia nel caso (è quello oggetto dell'interpello) in cui il beneficiario abbia la cittadinanza di entrambi gli Stati.
3	**CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA - INVESTIMENTI AVVIATI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE**
	Con la risposta a interpello 3.9.2026 n. 169, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni, ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica *ex* art. 16 del DL 124/2023, in merito alla rilevanza dell'avvio dell'investimento per il rispetto del "principio di incentivazione" comunitario. In particolare, è stato affermato che è agevolabile l'investimento in *leasing* effettuato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva, a condizione che il progetto risulti avviato, con la stipula del contratto di *leasing*, successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa.
3.1	**PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE** L'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. "GBER") stabilisce le condizioni in presenza delle quali si considera rispettato il "principio di incentivazione". Per effetto di tale principio, sono, in sostanza, esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta ZES unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa. Per l'"avvio" dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
3.2	**APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE** Sotto il profilo temporale, il credito d'imposta ZES unica, introdotto inizialmente nel 2024,

segue	è stato reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo, dall'art. 1 co. 438 lett. b) della L. 199/2025, a favore delle imprese che realizzano gli investimenti ammissibili dall'1.1.2026 al 31.12.2028. Tenuto conto della richiamata disciplina unionale e considerate le caratteristiche del credito in oggetto, nella fattispecie prospettata l'Agenzia ha quindi affermato che l'investimento rispetta il "principio di incentivazione", in quanto il progetto risulta avviato successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa con la stipula del contratto di *leasing*. La società può quindi beneficiare, per l'anno 2026, del credito d'imposta ZES unica, fermo restando che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
4	**RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE E RESPONSABILITÀ PER DEBITI TRIBUTARI NELLA CESSIONE DI AZIENDA**
	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 1.9.2026 n. 9, ha stabilito come l'esonero dalla responsabilità solidale tributaria del cessionario d'azienda permane quando, dopo il trasferimento dell'azienda, venga meno la transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
4.1	**RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI AZIENDALI** La questione nasce dall'interpretazione dell'art. 14 del DLgs. 472/97, che disciplina la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente. Il co. 5-*bis* dell'art. 14 esclude la responsabilità quando la cessione avviene nell'ambito di procedure o strumenti di regolazione della crisi, tra i quali rientrano gli accordi di ristrutturazione.
4.2	**EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE** Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, dopo la cessione dell'azienda, la transazione fiscale era stata risolta per inadempimento. Pertanto, era dubbio se tale evento potesse travolgere retroattivamente il beneficio accordato al cessionario, facendolo tornare responsabile per i debiti tributari del cedente. Viene precisato che l'esonero dalla responsabilità solidale opera in modo definitivo e non viene meno per effetto della successiva risoluzione della transazione fiscale. L'inadempimento del debitore produce effetti nei rapporti tra le parti della transazione, ossia tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma non può incidere sulla posizione del cessionario che è rimasto estraneo a quel rapporto contrattuale. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate conclude che il cessionario non può essere penalizzato da un successivo inadempimento imputabile esclusivamente al cedente.
4.3	**ECCEZIONI ALL'ESONERO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE** In ogni caso, resta esclusa ogni limitazione di responsabilità quando la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
5	**SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO IN PERCORSI ESCURSIONISTICI E ATTIVITÀ COLLEGATE - VISITA IN AULE IMMERSIVE - TRATTAMENTO IVA**
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.9.2026 n. 166 ha analizzato il trattamento IVA relativo alle seguenti attività esercitate da un consorzio forestale: • visite guidate, ossia escursioni su percorsi naturalistici, condotte con finalità divulgative ed educative; • attività di divulgazione naturalistica e d'interpretazione ambientale; • laboratori educativi rivolti prevalentemente a gruppi organizzati, scolaresche e comitive; • visite in un'aula immersiva rappresentate da un percorso espositivo/museale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio naturale e territoriale. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: • le predette attività non rientrano tra quelle di intrattenimento o di spettacolo e, pertanto, il consorzio non ha l'obbligo di certificare i corrispettivi con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate SIAE di cui al DM 13.7.2000;

	• alla visita nell'aula immersiva si applica il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72 riguardante le visite a luoghi di interesse culturale.
6	**CONFERIMENTO DEL TFR - ISTITUZIONE DEL MODULO TFR3**
	Con il DM 4.9.2026, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il nuovo modulo denominato "TFR3", istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dall'art. 1 co. 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR da parte dei lavoratori assunti dall'1.7.2026.
6.1	**NUOVE REGOLE PER IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE** Dall'1.7.2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, sono iscritti d'ufficio mediante "silenzio-assenso" alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell'intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In ogni caso, entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può: • rinunciare all'adesione; • optare per altra forma di previdenza complementare; • mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca. Dal medesimo termine dell'1.7.2026, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.
6.2	**STRUTTURA DEL MODELLO** Il modulo TFR3 prevede l'attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro: • informazioni sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare; • l'indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica; • informazioni sul meccanismo di adesione automatica; • l'indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni; • informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche. Inoltre, il modulo richiede l'apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione. I lavoratori interessati possono scegliere se: • conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica; • non conferire il contributo alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica; • conferire il TFR in modo esplicito a una specifica forma pensionistica complementare; • non conferire il TFR a una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).
6.3	**ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO** Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorrerà da tale data.
7	**SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E TRA AVVOCATI IN FORMA DI SOCIETÀ SEM-**

	PLICE - MODIFICA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEI SOCI PROFESSIONISTI
7.2 *segue*	Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 23.9.2026 n. 3 è intervenuto sull'estensibilità alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA), costituite in forma di società semplice, della possibilità di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
7.1	**QUADRO NORMATIVO** Secondo l'art. 5 del TUIR, i redditi delle società semplici, delle snc e delle sas residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (c.d. "principio di trasparenza"). Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa determinazione risultante, in alternativa, da: • atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione; • altro atto pubblico o scrittura privata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, le associazioni prive di personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici. Per queste associazioni tra professionisti, l'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR stabilisce che, in deroga a quanto sopra riportato, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili può essere redatto o modificato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.
7.2	**IMPOSTAZIONE ASSUNTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE** Secondo il principio di diritto in esame, la disciplina dell'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR può essere estesa anche alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, in virtù dell'equiparazione operata tra associazioni tra professionisti e società semplici. Di conseguenza, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili della STP e della STA società semplice può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
7.3	**LIMITI ALLA DEROGA PER I SOCI DI CAPITALE** La determinazione "a consuntivo" delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti riguarda "*soltanto la parte di utile residua dopo avere previamente individuato, secondo le regole ordinarie e con atto avente data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, la quota spettante ai soci non professionisti*". Pertanto, per i soci di capitale, non si applica la deroga dell'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR, ma la regola ordinaria secondo la quale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa determinazione risultante nei modi suddetti.
8	**CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE**
	Il Ministero dell'Agricoltura (MASAF) con le FAQ 11.9.2026 ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al credito di imposta per l'acquisto di carburante ad uso agricolo effettuato nel periodo marzo-maggio 2026 (art. 8-*ter* del DL 38/2026 e DM 27.7.2026. n. 365846).
8.1	**AMBITO APPLICATIVO** Viene innanzitutto chiarito che, per effetto del rimando dell'art. 3 co. 1 del DM 27.7.2026 genericamente alle imprese agricole, non ne sono escluse le aziende florovivaistiche nonché quelle svolgenti attività selvocolturale, a condizione che posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto. Per quanto riguarda, invece, le attività ammesse, viene chiarito che fermi restando gli altri requisiti previsti dal DM 27.7.2026, sono ammesse le spese per l'acquisto di gasolio e

	benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola. Le altre tipologie di attività non sono ammesse.

8.2	**PRESENTAZIONE DOMANDA** Vengono chiarite le modalità di presentazione della domanda nel caso di morte del titolare di ditta individuale che ha sostenuto le spese nel periodo agevolato differenziando tra: • costituzione di comunione ereditaria o successione ereditaria già intervenuta, nel qual caso la domanda potrà essere presentata dall'erede poiché vi è prosecuzione senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al *de cuius*; • successione non ancora perfezionata, nel qual caso, invece, la domanda dovrà essere presentata a nome del *de cuius*, firmata dall'erede, con comunicazione, anche in questo caso entro il 10.10.2026, di circostanza eccezionale per decesso del beneficiario. Inoltre, in caso di cessione d'azienda, nel periodo agevolato, con atto tra vivi con continuità aziendale, bisogna presentare due domande: una relativa alle fatture intestate al cedente e una per le fatture intestate al cessionario. Per le fatture intestate al cedente, la domanda può essere presentata dal cessionario, con indicazione della titolarità del cedente e allegando le fatture ad esso intestate. La medesima procedura deve essere seguita nell'ipotesi di conferimenti e fusioni di azienda intercorsi nel periodo agevolato.
8.3	**SPESE AMMESSE** Per quanto riguarda le spese ammesse, sono agevolabili gli acquisti di carburante, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti richiesti, effettuati presso un operatore di confine non italiano in quanto la norma non pone preclusione sull'origine dei carburanti. Parimenti ammesse al contributo sono le spese sostenute per il gasolio impiegato: • per mezzi omologati e coibentati, adibiti alla raccolta del latte da parte dei soci conferenti di cooperative zootecniche; • per il funzionamento di macchinari di imbottigliamento presso cooperative vitivinicole; • per il trasporto dei propri prodotti agricoli coltivati dall'azienda al punto vendita. Infine, è chiarito che per gli acquisti di carburante per mezzi utilizzati sia nell'attività agricola primaria di produzione di propri prodotti sia, in misura non prevalente, nell'attività sempre collegata alla produzione primaria di prodotti agricoli per conto di terzi agricoltori, è ammesso al credito solo il gasolio utilizzato per la propria attività principale e non quello per il contoterzismo.
9	**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURF) - RISPETTO DEL PARAMETRO DEL 10% DEI VERSAMENTI**
	Con la risposta a interpello 16.9.2026 n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al calcolo della soglia del 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini del DURF.
9.2	**SOGLIA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI** Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono osservare una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 17-*bis* del DLgs. 241/97). Tale disciplina non trova applicazione qualora dette imprese comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), la sussistenza cumulativa dei seguenti requisiti: • essere in attività da almeno 3 anni; • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

segue	• avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza (art. 17-*bis* co. 5 del DLgs. 241/97). L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 174/2026 ha affermato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici debbano essere inclusi anche: • le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari, poiché il prelievo è economicamente imputabile al contribuente; • i crediti per imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto *ex* art. 165 del TUIR.
10	**ELENCO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI E STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI - APERTURA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE**
	Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con l'avviso del 15.9.2026, ha comunicato l'apertura dei termini per l'iscrizione all'elenco dei professionisti interessati ad assumere l'incarico di commissario giudiziale e straordinario nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. L'avviso dà seguito alla direttiva ministeriale 11.5.2023 e alle disposizioni di cui al DM 60/2013, delineando la finestra temporale entro cui presentare la candidatura, le modalità e i soggetti interessati.
10.1	**TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA** La candidatura può essere presentata a partire dal 15 settembre e sino al 15 ottobre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma online https://candidatureas.mise.gov.it/. È necessario che il candidato disponga dello SPID e della firma digitale; in alternativa, può utilizzare la carta d'identità elettronica ovvero procedere con la registrazione al portale. È necessario, inoltre, che disponga di un valido indirizzo di posta elettronica certificata e di un curriculum vitae aggiornato. Affinché la richiesta di iscrizione sia valutata è necessario che questa risulti completa, sia trasmessa mediante l'apposita piattaforma telematica, corredata degli allegati e di ogni altra informazione necessaria e/o utile.
10.2	**INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA DOMANDA DI CANDIDATURA** Il professionista accede alla propria area utente e procede con la compilazione della domanda per l'assunzione dell'incarico di commissario giudiziale e/o di commissario straordinario. Le due domande sono separate e comportano la necessità di replicare la procedura di inserimento delle informazioni, delle relative dichiarazioni e allegazioni. Il primo modulo della domanda è dedicato alle informazioni anagrafiche. Il soggetto interessato è tenuto, innanzitutto, a prendere visione delle informazioni anagrafiche già presenti nel sistema e modificabili solo accedendo al proprio profilo utente (p.e. nome, cognome, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, ecc.). È necessario inserire le informazioni relative al proprio indirizzo di residenza e all'eventuale ulteriore indirizzo a cui si desidera ricevere le comunicazioni da parte dell'ufficio. Il secondo modulo riguarda le dichiarazioni del professionista relativamente alla disponibilità ad espletare l'incarico, al possesso dei requisiti di professionalità (art. 2 co. 1 del DM 60/2013) e di onorabilità (art. 3 del DM 60/2013), nonché all'indicazione della propria categoria di appartenenza. Occorre indicare, inoltre, le motivazioni per le quali si ritiene di essere specificamente idoneo ad assumere l'incarico.

	Il candidato è tenuto ad autorizzare il trattamento dei dati personali e a rendere la dichiarazione *ex* artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, soggetta alle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 dello stesso DPR. Alla domanda è allegato un curriculum vitae aggiornato e firmato digitalmente.
10.3 *segue*	**MODIFICA DELLA DOMANDA** La candidatura può essere modificata sino alla sua protocollazione. Successivamente, i dati inseriti possono essere modificati solo presentando una nuova candidatura.
10.4	**SOGGETTI NON INTERESSATI** Non devono presentare una nuova candidatura i professionisti che hanno già provveduto negli anni precedenti (2023, 2024 e 2025), salvo che non sia intervenuta una modifica dei requisiti di idoneità richiesti.
11	**TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - CHIARIMENTI**
	Con la risposta a interpello 15.9.2026 n. 173, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (comunale e regionale), pari al 15%, sul trattamento accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, erogato al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico. L'imposta sostitutiva è stata prevista per il solo periodo di imposta 2026 e può essere applicata: • entro il limite di 800,00 euro di compensi; • dai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro.
11.1	**LIMITE DI COMPENSI AGEVOLABILI** I compensi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite di 800,00 euro. In assenza di ulteriori precisazioni normative e tenuto conto che l'efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d'imposta 2026, secondo l'Agenzia l'agevolazione deve essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800,00 euro complessivi annui.
11.2	**LIMITE DI REDDITO** Il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in assenza di una espressa previsione normativa, tale limite deve essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026.
12	**CREDITI D'IMPOSTA PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE 2025 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
	Con il DM 17.9.2026, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative al credito d'imposta per le sale cinematografiche *ex* art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento riferiti al periodo 1.1.2025 - 31.12.2025.
12.1	**MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE** Le domande possono essere presentate: • dalle ore 12:00 del 21.9.2026 alle ore 23:59 del 20.10.2026; • attraverso la piattaforma DGCOL.
12.2	**GESTIONE DELLE DOMANDE E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA** La Direzione generale cinema e audiovisivo: • istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute; • verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti, nonché l'effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

	Il credito di imposta sarà riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse, attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.
13	**CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DELLE IMPRESE DELLA PESCA - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO**
13.1 *segue*	Con riferimento al credito d'imposta per il carburante delle imprese della pesca *ex* art. 4 del DL 33/2026 e DM 22.5.2026, sono stati pubblicati: • il decreto del Ministero dell'Agricoltura che ha individuato i beneficiari dell'agevolazione e definito il credito d'imposta effettivo in misura pari al 20% (si veda anche il comunicato MASAF 22.9.2026); • la ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2026 n. 32, che ha istituito il relativo codice tributo "7080".
13.1	**MODALITÀ DI UTILIZZO** Il credito d'imposta in argomento è utilizzabile: • entro il 31.12.2026; • esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; • senza applicazione dei limiti generali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.
13.2	**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24** In sede di compilazione del modello di pagamento F24: • il codice tributo "7080" va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa (formato "AAAA"), indicato nel cassetto fiscale.
13.3	**CONTROLLI PER L'UTILIZZO** L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell'Agricoltura e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
14	**CREDITI D'IMPOSTA PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 2026 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
	Con il DM 24.9.2026 n. 2821, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha previsto che è possibile presentare le richieste preventive e definitive 2026 per il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, ai sensi dell'art. 15 della L. 220/2016: • dalle ore 10:00 del 30.9.2026 alle ore 23:59 del 14.10.2026; • attraverso la piattaforma DGCOL. Le domande sono relative, in particolare, alla produzione di: • opere cinematografiche, • opere televisive e opere web, • documentari, • opere di animazione, • cortometraggi, • videoclip.
15	**CREDITI D'IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA 2025 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
15.1	Con il DM 25.9.2026 n. 2828, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha disciplinato i termini e le modalità per presentare le domande del credito d'imposta per la sessione

segue	2025 in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, ai sensi dell'art. 16 della L. 220/2016. Le domande vanno presentate, tramite la piattaforma DGCOL, in due fasi obbligatorie e sequenziali: • compilazione preliminare: le domande devono essere obbligatoriamente compilate a partire dalle ore 12 del 2.10.2026 alle ore 23:59 del 12.10.2026. Possono accedere alla successiva fase solo le istanze preliminarmente compilate entro questo termine; • trasmissione definitiva: da effettuare dalle ore 12 del 21.10.2026 alle ore 23:59 del 29.10.2026. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma DGCOL e riportate nella PEC generata dal sistema.
16	**CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI COME CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - IMPONIBILITÀ INTEGRALE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**
	L'Agenzia delle Entrate, con una risposta resa alla videoconferenza 24.9.2026, si è espressa in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per applicare la nuova disciplina dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale ai sensi dell'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR.
16.1	**NUOVA DISCIPLINA** In base all'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR, introdotto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026, qualora il compenso sia ricevuto sotto forma di credito d'imposta, il corrispettivo della prestazione artistica o professionale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. ***Precedente posizione di prassi*** L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.6.2022 n. 23, aveva invece affermato che il compenso ricevuto mediante sconto in fattura doveva ritenersi integralmente incassato alla data di emissione della fattura.
16.2	**DECORRENZA** La nuova disciplina, in via generale, si applica ai crediti d'imposta acquisiti a decorrere dal 12.8.2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026 (art. 3 co. 3 del DLgs. 148/2026). Tuttavia, è previsto che gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 e ss. del TUIR possono applicare le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, può essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98. Inoltre, è escluso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
16.3	**PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA** L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa riguarda anche i crediti d'imposta acquisiti nel periodo d'imposta 2024 che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale. ***Esclusioni*** La presentazione della dichiarazione integrativa risulta esclusa, invece, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che hanno omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d'imposta acquisiti nel 2025, in quanto i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2.11.2026, dal momento che il 31.10.2026 è sabato) non sono ancora scaduti.
17	**ROTTAMAZIONE-*QUINQUIES* - ULTERIORI DILAZIONI - ESCLUSIONE**
	L'Agenzia delle Entrate, in una risposta resa in occasione della videoconferenza 24.9.2026, ha fornito indicazioni con riferimento alla rottamazione-*quinquies* di cui all'art. 1 co. 82 e ss. della L. 199/2025.

	La domanda, che poteva essere presentata entro il 30.4.2026, consentiva al debitore di decidere quali carichi definire.
17.1	**PAGAMENTO DI ALCUNE CARTELLE/AVVISI** Mediante il servizio online "Conti tu", è possibile procedere al pagamento solamente di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito contenuti in una singola comunicazione di liquidazione. Il servizio consente di generare un nuovo piano di ammortamento e di ricevere una nuova liquidazione delle somme (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 7.7.2026).
segue	Nel corso della videoconferenza è stato chiarito che i carichi "fuoriusciti" dalla rottamazione non possono più essere dilazionati ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.
18	**FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI - NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO - ULTERIORI ATTI**
	Con una risposta fornita in occasione della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è tenuta alla notifica dell'iscrizione del fermo nel PRA.
18.1	**PREAVVISO DI FERMO** Una volta decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, nei confronti del debitore o del coobbligato può essere disposto il fermo dei beni mobili registrati (artt. 50 e 86 del DPR 602/73). L'iscrizione del fermo nei pubblici registri è preceduta da una comunicazione preventiva, che preannuncia il fermo vero e proprio se, nel termine di 30 giorni, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute. Il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile, sebbene non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92.
18.2	**ISCRIZIONE DELLA MISURA NEI PUBBLICI REGISTRI** Secondo l'Agenzia, il preavviso di fermo è l'ultimo atto necessariamente da comunicare al contribuente: la successiva iscrizione del fermo nei pubblici registri non deve essere notificata. Si conferma, in questo modo, la tesi espressa in occasione della risposta a interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01178, in cui era stato affermato che la notifica del fermo sarebbe ultronea rispetto al preavviso e necessiterebbe, comunque, di un intervento normativo.
19	**OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO - BASE IMPONIBILE IVA - CRITERIO DEL COSTO**
	Nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate rese durante la videoconferenza 24.9.2026 sono stati forniti chiarimenti in merito, fra l'altro, alla determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, con particolare riguardo al criterio del costo, ossia alla soglia minima al di sotto della quale le parti non possono scendere nello stabilire il valore monetario dei beni e dei servizi permutati. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e il documento della Commissione europea 16.4.2025 n. 1107, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che: • occorre considerare "*tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio*"; • nella nozione di costo rientrano sia "*i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall'IVA a monte*".
20	***REVERSE CHARGE* - SUBAPPALTI IN EDILIZIA - RESTAURO DI EDIFICI STORICI - TABELLA ATECO 2025**
	In una delle risposte fornite nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione del meccanismo del *reverse*

	charge per le prestazioni rese da subappaltatori in edilizia, a seguito dell'introduzione della tabella ATECO 2025 (applicabile dall'1.4.2025).
20.1 *segue*	**RILEVANZA DEI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI IN EDILIZIA** Ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, l'IVA si applica con il meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-*ter*) "*rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore*". La prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio circ. 37/2006), nel corso degli anni, ha affermato che le prestazioni in parola sono individuate, dal punto di vista oggettivo, sulla base delle attività contenute nei codici ATECO 2007 della sezione F, riferiti alle attività di "Costruzioni".
20.2	**AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA ATECO** Nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, è necessario che dette prestazioni siano ricondotte nell'ambito della sezione F della tabella ATECO, anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione (da ATECO 2007 ad ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025). Il caso esaminato dall'Agenzia concerne le prestazioni riferite al restauro di edifici storici. Tale attività era contenuta, nel codice 41.20.00 ("Costruzione di edifici residenziali e non residenziali") della Tabella ATECO 2007, nella sezione F. L'attività è stata ricollocata nella sezione S ("Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento") della tabella ATECO 2025. Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, pertanto, le relative prestazioni sono soggette a IVA con le regole ordinarie (e non mediante il meccanismo del *reverse charge*), non essendo più riconducibili alla sezione F della Tabella ATECO oggi vigente.
21	**MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER - SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI - TERRITORIALITÀ AI FINI IVA**
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2026 n. 175, è stato esaminato il trattamento IVA del servizio di messa a disposizione di uno spazio presso un data center, al fine di accogliere dei server. Secondo il documento di prassi, la prestazione eseguita si configura come un servizio relativo a un bene immobile ed essendo l'immobile ubicato nel territorio dello Stato, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, a norma dell'art. 7-*quater* del DPR 633/72.
21.1	**TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI** Le prestazioni di servizi qualificabili come "generiche" non assumono rilevanza ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-*ter* del DPR 633/72. Le prestazioni di servizi che, invece, sono qualificabili come prestazioni relative a un bene immobile, assumono rilievo ai fini IVA in Italia per effetto dell'art. 7-*quater* lett. a) del DPR 633/72. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, quando il bene è situato in Italia. Per individuare queste ultime prestazioni, rileva l'art. 31-*bis* par. 1 del regolamento UE 282/2011, il quale stabilisce che i servizi relativi ai beni immobili sono tali quando sussiste un "*nesso sufficientemente diretto*" con tali beni. Tale nesso si considera soddisfatto per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la prestazione.
21.2	**MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER E SERVIZI ULTERIORI** Nel caso di specie, una società italiana mette a disposizione lo spazio per la collocazione di un server, unitamente ad altri servizi ulteriori (es. raffreddamento, prevenzione antincendio, vigilanza), nei confronti di un soggetto non residente nel territorio dello Stato.

	Per le prestazioni complesse che comprendono servizi immobiliari unitamente alla fornitura di ulteriori beni e/o servizi, le note esplicative della Commissione europea hanno precisato che "*occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile*".

segue	Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che la prestazione complessa in parola risulti effettuata in Italia, in qualità di prestazione relativa a un bene immobile. Sulla base di quanto descritto nei fatti dell'istanza d'interpello, il servizio presenta infatti un "nesso sufficientemente diretto" con un bene immobile, come richiesto dal citato art. 31-*bis* del regolamento UE 282/2011.
21.3	**ALIQUOTA IVA ORDINARIA** Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, alla prestazione descritta, territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, si applica l'aliquota ordinaria. È, difatti, da escludersi la riconducibilità all'ambito del regime di esenzione IVA, non essendo integrata la nozione di locazione di un bene immobile ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Peraltro, nel caso di specie, la prestazione risulta accompagnata da ulteriori servizi funzionali all'utilizzo dello spazio ove collocare i server.
22	**ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE**
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti d'azienda o di partecipazioni a favore del coniuge o del discendente, contemplata dall'art. 3 co. 4-*ter* del DLgs. 346/90, soffermandosi, in particolare, sul trasferimento di quote di partecipazione in società di persone.
22.1	**ESENZIONE PER LA SUCCESSIONE O LA DONAZIONE DI QUOTE** L'art. 3 co. 4-*ter* del DLgs. 346/90 differenzia l'operatività dell'esenzione a seconda che si tratti di quote di società di capitali o meno. In particolare: • per le società di capitali, il beneficio spetta solo se le quote trasferite consentono al beneficiario di acquisire il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. o di integrare un controllo già esistente; • se si tratta di quote di partecipazione in società di persone, il beneficio spetta a prescindere dal requisito "quantitativo". In entrambi i casi, il legislatore pone, a pena di decadenza, un vincolo in capo all'acquirente, stabilendo che, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, l'avente causa deve: • nel caso delle società di capitali, detenere il controllo; • "in caso di altre quote sociali", detenere la titolarità del diritto.
22.2	**POTERE GESTORIO EFFETTIVO** Nella videoconferenza 24.9.2026, viene chiesto all'Agenzia se, alla luce di tale normativa, l'esenzione possa spettare nel caso in cui il padre doni al figlio le proprie quote di società di persone, riservandosene l'usufrutto, se il figlio si impegni a mantenere le quote per 5 anni. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato nella risposta a interpello 4.6.2026 n. 116, ovvero che, in tal caso, non è sufficiente che il donatario nudo proprietario si impegni alla conservazione della titolarità della nuda proprietà delle quote per un quinquennio, ma è necessario che il nudo proprietario abbia effettivamente acquisito "*ogni potere gestorio nella società di persone*". In caso contrario, infatti, secondo l'Amministrazione, non sarebbe soddisfatta la *ratio* dell'esenzione, che risiede nella volontà di agevolare un reale passaggio generazionale.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom